

Legge regionale 08 aprile 2021 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

**Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.**

**Art. 31**

*(Regolamenti)*

**1.** Al fine di garantire la sicurezza del personale di polizia locale, la funzionalità e l'omogeneità del servizio su tutto il territorio regionale, sono determinati con regolamento:

- a)** le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione;
- b)** le caratteristiche delle divise con gli elementi identificativi dell'ente di appartenenza e con lo stemma della Regione, nonché le caratteristiche delle tessere di riconoscimento personale;
- c)** i gradi, i criteri di attribuzione degli stessi e le caratteristiche dei distintivi di grado.

**2.** La scheda tecnica, la rappresentazione grafica e l'immagine esemplificativa dei capi d'abbigliamento delle divise del personale di polizia locale, nonché la rappresentazione grafica delle decorazioni concesse per le benemerienze e dei distintivi di specialità sono definite con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale, su proposta del Comitato tecnico della polizia locale.